

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE N. 1 / 2026

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

VISTA	la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
CONSIDERATO	che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
VISTA	la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il Segretario generale di questa Autorità, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
VISTO	l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
VISTI	gli artt. 16 e 18 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
VISTO	il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
VISTO	il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
VISTO	il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il <i>"Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"</i> ;
VISTA	l'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale n.127/2023 del 29/11/2023 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;
VISTA	la successiva Ordinanza n.141/2023 del 20/12/2023 recante integrazioni all'Ordinanza n. 127/2023 del 29/11/2023;



VISTA	l'Ordinanza Presidenziale n.64/2025 del 09/06/2025, recante l'aggiornamento dell'Ordinanza n.7 del 01/02/2018 - Regolamentazione dell'utilizzo degli accosti pubblici nel porto di Ancona da parte delle Imprese Portuali
Vista	l'Autorizzazione n. 6/2024 rilasciata in data 06/09/2024 alla ASE S.r.l. con sede ad Ancona Via XXIX Settembre 4/E (CF: 01489270429) per l'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994 nel Porto di Ancona, con scadenza fissata alla data del 31/12/2027;
VISTO	il Decreto Presidenziale n. 227 del 01/07/2025 con il quale è stato approvato e pubblicato l'avviso recante avvio della procedura ad evidenza pubblica per assentire una concessione demaniale marittima riguardante la Banchina n. 25 e relativa area di retro-banchina per la superficie complessiva di mq. 15.957, ai sensi dell'art. 18 Legge 84/1994 s.m.i. e del Regolamento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze n. 202/2022 e tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida approvate con Decreto MIT n. 110/2023, e in attuazione della Delibera del Comitato di Gestione n. 72 del 28/11/2023, recante atto di indirizzo e programmazione delle banchine commerciali nel porto di Ancona.
CONSIDERATO	che entro i termini previsti dal bando di gara, presso la piattaforma in uso alla stazione appaltante è pervenuta una sola offerta telematica da parte del RTI composto da: A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria, S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) in qualità di mandanti.
CONSIDERATO	che con Decreto Presidenziale n. 25 del 21/01/2026 è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 18 Legge 84/1994 e s.m.i. della banchina n. 25 e relativa area retro-banchina per complessivi mq. 15.957 per la durata di 6 anni al costituendo RTI;
ACCERTATO	il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e locale applicabile;
VISTO	il parere favorevole della Commissione consultiva nella seduta del 16/12/2025;
VISTA	la Delibera del Comitato di Gestione n. 76 del 17/12/2025 con il quale è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. g) con riserva di rivalutazione sulla scorta del parere che sarà rilasciato dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e fermi restando gli adempimenti che saranno richiesti secondo quanto stabilito al par. 11 dell'avviso;
VISTO	il parere finale dell'ART assunto al prot. 1938 del 05/02/2026;
VISTO	L'Atto Formale di concessione n. AN04/2026 Rep. 2354 del 25/02/2026 rilasciato all'Impresa A.S.E. S.r.l., codice fiscale e partita Iva 01489270429 con sede legale in Ancona, via XXIX Settembre n. 4/E, quale mandataria di Raggruppamento Temporaneo costituito tra le Imprese A.S.E. S.r.l. (c.f./p.iva 01489270429) in qualità di mandataria, S.I.A.P. S.p.A. (c.f./p.iva 00402710271) e AMATORI INTERESTATE S.r.l. (c.f./p.iva 00154710420) con atto per scrittura privata per autentica registrata in data 16/01/2026 al n. 211 Serie 1T, e relativo all'occupazione e l'utilizzo della banchina n. 25 del porto di Ancona e relativa



	area di retro-banchina per la superficie complessiva di mq. 15.957, destinata allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/1994 e s.m.i., secondo quanto previsto con il piano operativo e relativo PEF, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2031;
CONSIDERATO	che l'art. 16 L. 84/1994 prevede che l'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima;
PRESO ATTO	che la società ASE. Srl, ha provveduto alla presentazione della polizza fidejussoria n.2419785 emessa dalla Coface di euro 30.000,00, come da nota acquisita al prot di questo Ente E-14663 del 04/09/2024;
PRESO ATTO	che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs. 81/2008 smi;
VISTO	il parere favorevole della Commissione consultiva di ancona reso nella seduta del 16/12/2025;
VISTI	gli atti di ufficio;

AUTORIZZA

La **Società ASE S.r.l.** C.F./P.IVA 01489270429 con sede legale ad Ancona Via XXIX Settembre 4/E, all'esercizio delle **operazioni portuali** così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994, nel porto di Ancona, con estensione della durata fino alla data del 31/12/2031, data di naturale scadenza dell'Atto Formale di concessione n.AN04/2026 Rep. 2354.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

- Art. 1** La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2031 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, ove previsto, su domanda dell'impresa stessa, da **presentare entro e non oltre il 1° dicembre 2031**.
Con l'entrata in vigore della presente autorizzazione cessa di avere efficacia la precedente portante n. 6/2024.
- Art.2** La presente autorizzazione, in ragione dell'allineamento alla durata dell'Atto Formale di concessione n.AN04/26 Rep. 2354, ha durata fino al 31.12.2031 e sarà sottoposta a verifica annuale ai sensi dell'art.16 comma 6 ultimo inciso.
- Art. 3** La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- Art. 4** L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio. È ugualmente responsabile dei danni che derivino

dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale. A tal riguardo la Società ha presentato polizza assicurativa per responsabilità civile conservata agli atti di questa Autorità, stipulata a garanzia dei danni di cui sopra, avente massimale di almeno 2.500.000,00 €. L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'Impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.

Art. 5 L'impresa è, inoltre, obbligata:

- ad applicare per le operazioni portuali, le tariffe pubbliche già comunicate all'Autorità di Sistema Portuale, assicurando al contempo la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.
- a trasmettere annualmente il tariffario con la indicazione delle tariffe massime applicate;
- a fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Autorità Marittima competente tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle attività svolte nel Porto;
- a mantenere per l'intero periodo di validità della autorizzazione il livello di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa, nonché lo standard qualitativo delle attività rese corrispondente a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.
- Ad attuare il programma operativo trasmesso, fatte salve eventuali revisioni debitamente motivate e preventivamente autorizzate da questo Ente;
- ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n. 152;
- ad informare l'Autorità di Sistema Portuale di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
- a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove prevista;
- a svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà, altresì, essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate alle operazioni portuali da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento delle attività suddette, oltre che adeguatamente formato ed aggiornato in ordine alla prestazione resa nell'ambito delle relative mansioni; parimenti, è obbligata al rispetto del CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, o in caso di applicazione di diverso contratto collettivo, al rispetto del trattamento minimo retributivo/normativo previsto dal citato CCNL porti;
- a comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli articoli 2 del Decreto 31 marzo 1995, n. 585;
- ad osservare le vigenti disposizioni in materia doganale, di pubblica sicurezza, di igiene e sanità, di lavoro portuale, di prevenzione degli infortuni;

- a dare comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale dell'eventuale intendimento di affidare/ricevere in appalto segmenti o porzioni di segmenti di operazioni portuali che, seppur ricompresi nei contratti stipulati, non erano stati dichiarati in sede di presentazione della documentazione per l'ottenimento della presente autorizzazione;
- ad emettere le fatture relative alle operazioni portuali, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni medesime.

Art. 6 L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazioni e/o dalla Autorità Giudiziaria. Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto del sopra citata escussione anche parziale, pena la revoca della presente autorizzazione.

Art. 7 Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che, in merito, dovessero intervenire, nonché i regolamenti locali che dovessero essere adottati in materia.

L'esercizio delle attività oggetto della presente autorizzazione è subordinato agli altri eventuali adempimenti cui l'Impresa è tenuta ai sensi di legge, regolamenti e disposizioni vigenti.

Art. 8 La presente autorizzazione, firmata in digitale, verrà notificata all'Impresa tramite posta elettronica certificata.

Ancona, lì 27/02/2026

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

V°

La Dirigente
Demanio Imprese e Lavoro portuale
Dott.ssa Chiara Gusella